

Bene le priorità, irragionevole la sospensione

di Valerio Onida

L'idea di dare la priorità, ai fini della trattazione degli affari penali, a certe categorie di procedimenti, può porre qualche problema se la si vuole introdurre per legge. Ma l'idea della priorità non è di per sé insensata.

Invece l'emendamento che dispone la sospensione per un anno (!) di tutti i procedimenti considerati "non urgenti", ma solo se si riferiscano a reati commessi prima di una certa data, e siano giunti a una fase compresa fra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, non può trovare alcuna giustificazione ragionevole. Sul piano procedurale, l'emendamento è inserito come "modificazione" in un decreto legge, di cui non condivide l'oggetto e i presupposti di necessità e urgenza: in pratica si approfitta della approvazione (in tempi ristretti) del decreto legge per introdurre una norma estranea, con ciò reiterando un modo scorretto di legiferare (probabilmente anche contrario all'articolo 72 della Costituzione, poiché la conversione del decreto emendato è disposta con un unico articolo).

Nel merito, questo giornale ha notato subito la "bizzarria" di sospendere per legge processi che possono essere addirittura prossimi alla conclusione del primo grado di giudizio. E' di tutta evidenza che in questi casi la sospensione, costringendo parti, testimoni e giudici a interrompere un'attività processuale in corso, farebbe perdere l'effetto di "concentrazione" che consegue alla continuità fra istruttoria dibattimentale (assunzione delle prove), discussione finale e decisione del giudice. La sospensione può rendere più difficile anche il completamento dell'assunzione delle prove. Se poi, per evitare il rischio della prescrizione, si prevede la sospensione del relativo termine, ecco che si deroga ancora una volta, sia pure per conseguente necessità, a termini che la legge stabilisce per evitare che l'accertamento del reato segua ad eccessiva distanza di tempo dalla commissione del fatto. Soprattutto, si contraddice di nuovo il principio, sancito dalla Convenzione europea dei diritti e dalla Costituzione, della "ragionevole durata" dei processi: si noti che verrebbero sospesi processi per reati vecchi di almeno sei anni, cioè di quel lasso di tempo che viene ordinariamente considerato il massimo ammissibile come "ragionevole durata" del giudizio di primo grado. E poi, trascorso l'anno, i vecchi processi dovrebbero essere comunque portati a termine, occupando i tribunali e ostacolando la celebrazione di altri processi anche "urgenti". Questa "giustizia singhiozzo" non risponde a nessun criterio di efficienza.

Si tratta dunque di una previsione manifestamente irragionevole e la manifesta irragionevolezza come ben sa e sempre ripete la Corte costituzionale, è il limite che anche la discrezionalità del legislatore non deve mai superare per non violare la Costituzione: in questo caso, se non l'articolo 112 (obbligatorietà dell'azione penale), sono violati almeno l'articolo 3 (principio di eguaglianza), sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza oltre che della disparità ingiustificata di trattamento fra diverse fattispecie, l'articolo 111 e l'articolo 117, primo comma (in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti), sotto il profilo della ragionevole durata dei processi. Ma allora, perché insistere con questa proposta? L'unica spiegazione plausibile che viene portata è che si tratta di consentire, durante l'anno di sospensione, il varo di un'altra disposizione legge che sospenda, per la durata del mandato, i processi nei confronti del presidente del Consiglio, simile quindi a quella che la Corte

costituzionale già bocciò con la sentenza n.24 del 2004.

A parte quest'ultimo sorprendente profilo di possibile sfida alla giurisprudenza della Corte (non è vero che questa abbia bocciato la legge del 2003 solo in forza di aspetti particolari facilmente emendabili), sta di fatto che collegare, anche solo nelle intenzioni, una sospensione di quest'ultimo tipo (a titolo di prerogativa per determinate cariche, durante il mandato) ad una sospensione, del tutto diversa per portata e ratio, per un anno, di tutti i processi "non urgenti" per "vecchi" reati, appare una tipica manifestazione di quello che si potrebbe chiamare un eccesso di potere legislativo: l'uso cioè della legislazione per scopi diversi da quelli ai quali essa è apparentemente diretta e dovrebbe essere diretta. La sospensione annuale, priva come si è detto di ogni ragionevolezza, appare la manifestazione di un modo di legiferare improprio, frutto anche (bisogna pur dirlo) della confusione fra chi promuove le leggi in Parlamento e chi svolge il compito di avvocato difensore nelle aule giudiziarie.

Non è alle viste nessun "regime" (i veri "regimi" non hanno bisogno di ricorrere ad espedienti così miserevoli): c'è solo un problema, e non piccolo, di decenza.